

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

L'art. 1 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59 *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti* convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, ha approvato il *Piano nazionale per gli investimenti complementari* finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026¹.

Le risorse nazionali degli interventi del Piano in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 59/2021, sono ripartite come segue:

a) 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** per il trasferimento al bilancio della **Presidenza del Consiglio dei ministri** per i seguenti programmi e interventi:

1. *Servizi digitali e cittadinanza digitale*: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
2. *Servizi digitali e competenze digitali*: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. *Tecnologie satellitari ed economia spaziale*: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;

¹ Al riguardo occorre segnalare che la Commissione europea ha posto tra gli obiettivi della **riforma della PA** contenuta nel PNRR il **raggiungimento di un elevato livello di spesa** in relazione al *Piano complementare*. Un obiettivo che sarà, quindi, oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dall'Italia. In questo scenario assume carattere strategico la capacità delle amministrazioni titolari di interventi finanziati dal PNRR di dare tempestiva attuazione agli investimenti, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma finanziario. Sul punto emerge una divergenza tra la normativa di matrice europea e quella di diritto interno. Come è noto, la dotazione finanziaria del Piano complementare copre un arco temporale che va dal 2021 al 2026. Poiché si tratta di **risorse nazionali**, in base alle ordinarie regole di bilancio, appare teoricamente possibile l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un orizzonte temporale più ampio (attraverso la gestione di impegni contabili e di pagamenti anche in anni successivi al 2026). Ciò, però non appare perfettamente in linea con la previsione di cui all'art. 18, par. 4, lett. i), del *Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, il quale fissa al 31 agosto 2026 il termine entro cui gli investimenti devono essere completati.

4. *Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.*
- b) 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** riferiti al seguente programma:
- 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.*
- c) 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:
- 1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;*
 - 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;*
 - 3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;*
 - 4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;*
 - 5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337*

- milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;*
- 6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;*
- 7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;*
- 8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;*
- 9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;*
- 10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;*
- 11. Elettificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;*
- 12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, 80 milioni di euro per l'anno 2024², 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;*

² Le risorse originariamente messe a disposizione dal D.L. n. 59/2021, per gli anni 2023 e 2024 ammontavano, rispettivamente a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, la L. 30 dicembre 2021, n. 34, con l'art. 1, comma 418, ne ha, però, ampliato l'entità disponendo che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,

13. *Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.*
- d) 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero della cultura** riferiti al seguente programma:
1. *Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026.*
- e) 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero della salute** riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. *Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;*
 2. *Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;*
 3. *Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026.*
- f) 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero dello sviluppo economico** riferiti ai seguenti programmi e interventi:

lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024".

1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- g) 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero della giustizia** riferiti al seguente programma e intervento:
1. *Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026.*
- h) 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** riferiti al seguente programma e intervento:
1. *Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25% delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.*
- i) 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca** riferiti al seguente programma e intervento:

1. *Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.*

l) 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del **Ministero dell'interno** riferiti al seguente programma e intervento:

1. *Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024.*

m) 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4 in cui vengono rideterminati i contributi del c.d. 110%.

Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale e ridurre, al tempo stesso, il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, il comma 2-bis destina almeno il 50% delle risorse stanziare per il *rinnovo delle flotte di bus verdi* e almeno l'80% di quelle stanziare per il rafforzamento delle linee ferroviarie regionali alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Ai sensi del comma 2-ter le risorse previste per il *rinnovo delle flotte di navi verdi* sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50% dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettiamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettiamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente

disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50% del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

Il comma 2-*quater* affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare:

a) le modalità di assegnazione delle risorse destinate al Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50%, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminali intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100%, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

Le risorse per la *Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione* sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione

straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione (comma 2-*quinquies*).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili³ si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità della popolazione residente;
- b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

Il successivo comma 2-*sexies* chiarisce che criteri di cui alle lettere a) e b) complessivamente considerati incidono in modo prevalente ai fini dell'assegnazione di queste risorse, *inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione*.

Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, il comma 2-*septies* destina le risorse per *Sicuro, verde e sociale* al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

- a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
- c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

³ Di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
- e) operazioni di acquisto di immobili (nel limite del 10% del totale delle risorse), da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi;
- f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Questi interventi, finanziati con le risorse per *Sicuro, verde e sociale*, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. in tema di *Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁴:

- a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse per *Sicuro, verde e sociale*, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione nonché dell'entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;
- b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

⁴ Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2-*decies*, al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha previsto che le risorse del *Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica* (di cui all'art. 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80) siano altresì destinate a:

- a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;
- b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.

Gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica, rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione del c.d. 110%, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Detto monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ai sensi del sesto comma, trovano applicazione rispetto agli interventi ricompresi nel *Piano nazionale per gli investimenti complementari*, in quanto compatibili, sia le procedure di semplificazione e accelerazione, sia le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il *Piano nazionale di ripresa e resilienza*⁵. Al contrario, allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, per «*Polis*» - *Case dei servizi di cittadinanza digitale* fino al 31 dicembre 2026⁶, le disposizioni di

⁵ Questa norma trova il suo complemento naturale nell'art. 14, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) in materia di *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, il quale dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione in esso contenute per l'attuazione degli interventi del PNRR *si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare*, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L'estensione riguarda anche l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi.

Sul punto sembra opportuno ricordare anche che, come precisato dallo stesso PNRR, l'obiettivo dell'integrazione tra il PNRR e il Fondo complementare si realizza anche con la messa in opera di strumenti attuativi comuni. Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola attraverso:

- la realizzazione di specifici interventi e delle necessarie riforme;
- il coordinamento centralizzato per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del Piano, attribuito alla Ragioneria Generale dello Stato;
- l'istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁶ Termine prorogato, rispetto all'iniziale 31 dicembre 2023, dall'art. 12, comma 4-*bis* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

cui al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti⁷.

Ai fini del monitoraggio degli interventi, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario, coerentemente con gli impegni assunti nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (comma 7). Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti del *Piano complementare* sono rilevate attraverso il *Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche* (di cui al D.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229) e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato l'apposito sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU* (di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Fa eccezione rispetto al principio generale di estensione al Piano complementare dei principi e criteri fissati per il PNRR l'ipotesi di *revoca per mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio*. Rispetto a queste ipotesi, infatti, trova applicazione la disciplina prevista dal comma 7-bis.

La revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁸ nei casi in cui:

- il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale;
- si tratti degli *Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*.

Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri

⁷ In particolare, la norma in commento prevede la disapplicazione fino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti individuati per l'attuazione degli interventi dell'ambito «*Polis*» - *Case dei servizi di cittadinanza digitale*, della disciplina ordinaria secondo cui le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale per disposizioni di legge, o che operano in regime di monopolio sul mercato possano operare su mercati diversi da quelli di appartenenza solo attraverso società partecipate o controllate (come richiesto dall'art. 8, comma 2-bis, della L. n. 287/1990). Nel caso in cui queste abbiano reso disponibili beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità in virtù del particolare ruolo ricoperto, alle proprie partecipate o controllate sono obbligate a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, anche alle altre imprese direttamente concorrenti.

⁸ Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse.

Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'art. 34-bis, commi 3 e 4, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione⁹.

Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 7-ter, dell'art. 1 precisa che l'attuazione degli investimenti di cui allo stato di previsione del Ministero della Salute costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale¹⁰.

La verifica relativa sull'attuazione è effettuata congiuntamente dal *Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza* e dal *Tavolo di verifica degli adempimenti* (di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005).

Alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi del *Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali* si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹¹.

A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione sull'applicazione dei principi per il riequilibrio territoriale che il Ministro per il Sud e la

⁹ Il terzo comma del citato art. 34-bis, L. 196/2009 prevede che:

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è prorogato di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.

Il successivo comma 4, invece, prevede che:

I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

¹⁰ Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

¹¹ Su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

coesione territoriale presenta annualmente alle Camere¹², una relazione sulla ripartizione territoriale di tutti i programmi e tutti gli interventi previsti dal Piano complementare, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio (comma 7-*quinquies*)¹³.

L'attuazione degli interventi di cui al Piano complementare, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea (comma 8). I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7 (sopra descritte), sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020¹⁴.

Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020¹⁵.

¹² Prevista dall'art. 7-*bis*, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18. Questa norma ha introdotto il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

¹³ Il comma 7-*quinquies* ha, però, mancato di indicare il soggetto tenuto alla presentazione della relazione.

¹⁴ Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 13/2023.

¹⁵ Questa norma fornisce gli elementi per valutare se una attività economica è suscettibile di provocare un danno significativo agli obiettivi ambientali. In particolare, detti obiettivi afferiscono:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi,

Nel valutare un'attività economica in base a tali criteri, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Le misure per la semplificazione degli investimenti

Ai sensi dell'art. 1-bis, l'amministrazione erogante verifica, tramite il *Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche* l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

- a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) l'affidamento dei relativi contratti;
- c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del *Codice unico di progetto* di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

Le amministrazioni eroganti hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati del *Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche*.

I contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, assegnati con il decreto di cui all'art. 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari:

- il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo;
- il 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

A tal proposito appare opportuno sottolineare come l'art. 5 del Regolamento UE n. 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, abbia posto il principio del *non arrecare un danno significativo* tra i *Principi orizzontali* su cui si fonda l'intero *Next Generation EU*.

I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati dai comuni beneficiari tramite il *Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche*.

Il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione

L'art. 2, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR ha incrementato complessivamente la dotazione del *Fondo per lo sviluppo e la coesione*¹⁶, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate:

- 850 milioni di euro per l'anno 2022;
- 1000 milioni di euro per l'anno 2023;
- 1.250 milioni di euro per l'anno 2024;
- 2.850 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3.600 milioni di euro per l'anno 2026;
- 2.280 milioni di euro per l'anno 2027;
- 2.200 milioni di euro per l'anno 2028;
- 600 milioni di euro per l'anno 2029;
- 500 milioni di euro per l'anno 2030;
- 370 milioni di euro per l'anno 2031.

¹⁶ Il *Fondo per lo sviluppo e la coesione* (FSC) è lo strumento finanziario nazionale per l'attuazione delle politiche per lo sviluppo orientate alla *coesione economica, sociale e territoriale* e alla *rimozione degli squilibri economici e sociali*.

Nel Fondo sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate alle finalità di:

- riequilibrio economico-sociale;
- incentivi;
- investimenti pubblici.

Le risorse del FSC non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il carattere dell'**aggiuntività** è, quindi, un tratto caratteristico del FSC. Il Fondo ha carattere pluriennale ed è destinato al finanziamento di progetti strategici di rilevanza nazionale, interregionale e regionale.

Con delibera del *Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile* (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro, a valere sulle risorse del *Fondo per lo sviluppo e la coesione*, periodo di programmazione 2021-2027, per investimenti nei seguenti settori (comma 1-bis):

- a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'unica *Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione* che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;
- b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un *Polo energetico nel Mare Adriatico* per la riconversione delle piattaforme di estrazione di petrolio e gas e la realizzazione di un distretto marino integrato al largo delle coste di Ravenna che, grazie all'eolico *off shore* e al fotovoltaico galleggiante, sia in grado di produrre energia elettrica in maniera integrata e, contemporaneamente, di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;
- c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al *risanamento urbano*, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale;
- d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione alle polveri sottili (PM10) e al biossido di azoto (NO₂). Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58¹⁷;

¹⁷ In sede di *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

- e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico;
- f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;
- g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
- h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con nutrizione ad erba (*grass fed*) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

Le risorse per la *Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione* e per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella disponibilità del CIPESS per la programmazione complessiva nell'ambito del *Fondo per lo sviluppo e la coesione*.

Ai sensi del comma 1-*quater* gli interventi per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina e per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Le agevolazioni per gli investimenti in innovazione e competitività delle imprese

L'art. 3 modifica la copertura del sistema di agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 agendo sul *credito d'imposta per beni strumentali nuovi*¹⁸.

Sono agevolabili gli investimenti in:

- beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa;
- beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0;
- investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

Il credito d'imposta spetta in misura variabile in ragione della tipologia di investimento, dell'importo dell'investimento e del momento in cui l'investimento viene effettuato¹⁹. Possono beneficiare di questo strumento **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

¹⁸ Sono, in ogni caso, esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- beni con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
- fabbricati e costruzioni;
- altri beni individuati dalla legge (es. le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento, ecc.);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

¹⁹ Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, il comma 1059, del citato art. 1. L. 178/2020, precisa che *il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione*, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Restano, però, escluse da tale beneficio:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti possono essere beneficiari del credito di imposta. Il credito è riconosciuto con *aliquota differenziata secondo la tipologia di beni* oggetto dell'investimento.

Il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali, stando alle conclusioni raggiunte a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non risponde al principio orizzontale di *non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali* e non presenta, quindi, i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. Sarà, quindi, necessario provvedere ai relativi oneri con risorse proprie dello Stato italiano.

Gli interventi di finanziamento per le linee ferroviarie Alta capacità/Alta velocità AV/AC

Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», l'art. 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di euro per l'anno 2029. La stessa norma autorizza altresì, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse in questione sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Il secondo comma dell'art. 4, nel modificare l'art. 208, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, autorizza la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro (di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l'anno 2030), per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Tali risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Agli oneri derivanti dagli *interventi di finanziamento per le linee ferroviarie Alta capacità/Alta velocità AV/AC*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5.

Le disposizioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 5 gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milione di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per

l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 dell'art. 5, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

- a) 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- b) 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;

- c) 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al D.Lgs. 59/2021.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 59/2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi	D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101
Tag	Fondo complementare, <i>Governance</i>
Voci di glossario	Piano nazionale complementare; Fondo complementare; PNRR